



TRIBUNALE DI PISA Sezione Procedure Concorsuali



Il giudice, Dott.ssa Laura Pastacaldi, delegata alla procedura iscritta all'R.G.P.U. n. 210 del 2024 per l'apertura della procedura di concordato minore de LA ROMANI S.A.S DI ROMANI ANDREA E C., in persona del Sig. Andrea Romani in qualità di socio accomandatario, con sede in _____, P.IVA 01779460508, e del sig. ANDREA ROMANI, nato Pisa il 6/7/1974, C.F. RMNNDR74L06G702P ed il Sig. LUCIANO ROMANI, nato a Castel San Niccolò il 19/9/1948, C.F. RMNLCN48P19C263B, tutti elettivamente domiciliati in Pisa, Via Hermada N. 8, nello studio dell'Avv. Roberta Biagini (cod. fisc.. BGNRRT78M58G702J;

rilevato che La società Romani s.a.s. di Romani Andrea e C. e il sig. Romani Andrea anche in proprio, hanno presentato domanda di accesso al concordato minore ai sensi dell'art. 74 CCII e che all'interno della proposta avanzata dal debitore, è stata presentata congiuntamente la procedura familiare di cui all'art. 66 CCII per il risanamento anche del sovraindebitamento del padre Sig. Luciano Romani, convivente del Sig. Andrea Romani;

lette le contestazioni depositate dal creditore IBL Istituto bancario del lavoro S.p.A. alla proposta di concordato minore avanzata dai ricorrenti e la memoria di replica alle dette osservazioni presentate dalla parte ricorrente;

letta la relazione del Commissario Giudiziario, dott.ssa Sara Giusti, sull'esito della votazione;

rilevato che nella procedura presentata si identificano due distinte masse attive e passive, una per la "SOCIETÀ ROMANI S.A.S. DI ROMANI ANDREA E C., di ROMANI ANDREA e della SOCIETÀ R&D SAS DI ANDREA ROMANI" e l'altra per "ROMANI LUCIANO";

rilevato che nella proposta formulata le masse attive e passive rimangono distinte ex art. 66, comma 3;

rilevato che le proposte prevedono per i creditori la seguente suddivisione in 5 classi;

letto l'art. 79 CCII comma 1, in base al quale *"il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al*

voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”;

letto l’art. 79 comma 3 CCII, in base al quale *“in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”;*

rilevato, con riferimento alla prima massa, che

- nel termine previsto per le votazioni, sono pervenute comunicazione di espressione del voto e di precisazione del credito vantato da parte del creditore INAIL sede di Pisa e osservazioni da parte del creditore Ispettorato del Lavoro ricompreso nel piano, il quale ha precisato che *“il credito nascente da provvedimenti di contestazione di illecito amministrativo ex Legge 689/1981 non è disponibile né rinunciabile dalla scrivente Amministrazione, e si rappresenta che, in virtù del combinato disposto degli artt. 278, c.7 e 74 del Codice della crisi di impresa, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti sono escluse dalla procedura in oggetto”;*
- il Commissario Giudiziale ha ritenuto la correttezza dell’osservazione con la conseguenza che il relativo credito (€ 926,42) deve essere escluso dalla proposta concordataria e ha preso atto della disponibilità manifestata dal Sig. Romani Andrea a provvedere al pagamento delle suddette sanzioni al di fuori della procedura;
- sono pervenuti: - nr. 1 voto favorevole per € 924,39 e nr. 3 voti contrari per € 228.111,61, mentre la massa creditoria corrispondente ai creditori che non hanno espresso alcun voto ammonta a € 120.716,54, con la conseguenza che il concordato non è approvato dai creditori di questa massa che rappresentino la maggioranza;

rilevato che, essendo prevista la suddivisione in classi, su 5 classi votanti 3 hanno espresso voto contrario e 2 voto favorevole, con la conseguenza che il concordato minore non è approvato dal maggior numero di classi;

letto l’art. 80 CCII comma 3 CCII, in base al quale *“Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo*

79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”;

letto il parere del CG redatto ai sensi dell'art. 47 CCII relativamente all'attivo disponibile e alla valutazione delle alternative delle esecuzioni individuali di singoli creditori e della Liquidazione Controllata del sovraindebitato,

considerato che il sig. Andrea Romani è proprietario di un unico bene mobile registrato: una KIA RIO, immatricolata nel 2015, che ha ad oggi 199.970 km con un valore commerciale modesto, tale da renderne antieconomica l'eventuale liquidazione, considerato che l'esiguo ricavato andrebbe solo a parziale copertura delle spese di procedura, mentre la società Romani SAS di Andrea Romani & c. non possiede di fatto alcun cespite liquidabile, con la conseguenza che l'alternativa della liquidazione controllata del sovraindebitato non garantirebbe alcun soddisfacimento per la massa debitoria;

rilevato, quanto alle esecuzioni individuali che i singoli creditori ipotecari potrebbero esperire sugli immobili per i quali i genitori del Sig. Romani sono terzi datori di ipoteca, in assenza di perizie giurate, il Commissario Giudiziale ha argomentato sul valore degli immobili, giungendo a concludere che la proposta avanzata dal debitore appare idonea a garantire la soddisfazione dei creditori ipotecari, benché non integrale, in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della sua collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la sua causa di prelazione;

rilevato, pertanto, che con riguardo alla prima massa, la maggioranza per l'approvazione del concordato minore è possibile solo con l'attivazione del *cram down* fiscale per il voto espresso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Di Pisa;

rilevato, comunque che è emersa la esistenza di un ulteriore credito, in capo al creditore , per il quale è stato notificato l'atto di pignoramento nei confronti del Sig. Romani Andrea, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Mantova il 07/10/2021 nr. 1537/2021 per la somma di € 6.584,97 divenuto esecutivo e definitivo, non ricompreso nell'elenco dei creditori redatto ai sensi dell'art. 75 CCII ed escluso dalla proposta concordataria, che non risulterebbe sostenibile dal Sig. Romani qualora non venga ricompreso nella proposta concordataria e tale che, il voto espresso da tale creditore potrebbe influire sul raggiungimento della maggioranza all'interno di detta classe prevista per i crediti chirografari, con possibile modifica dell'esito della votazione;

ritenuto, pertanto, che con riguardo a questa massa la votazione andrebbe ripetuta per il creditore omissso, previa modifica del piano;

rilevato, quanto alla seconda massa, che nel termine previsto per le votazioni, sono pervenuti: - -nr. 1 voto favorevole per € 3.517,76; nr. 3 voti contrari per € 24.620,05, mentre la massa creditoria corrispondente ai creditori che non hanno espresso alcun voto ammonta a € 24.784,41;

che su 3 classi votanti, 2 sono contrarie e 1 è favorevole, con conseguente mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato minore dall'art. 79 ccii comma 1;

ritenuto che, a fronte del mancato raggiungimento delle maggioranze per la massa passiva del Sig. Luciano Romani, diviene irrilevante la valutazione sulle osservazioni fatte pervenire dal creditore IBL - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.;

ritenuto che in caso di procedure familiari occorre il raggiungimento delle maggioranze per ciascun debitore, essendo la proposta unitaria;

Ritenuto, infatti, che se ai sensi dell'art. 66, comma 3, CCI *“le masse attive e passive rimangono distinte”*, tuttavia ciò si verifica nell'ambito di un unico e unitario progetto di risoluzione della crisi, secondo il chiaro tenore dell'art. 66, comma 1.

Rilevato che, nel silenzio della legge in ordine alle modalità con le quali debbano raccogliersi e imputarsi i voti dei singoli creditori - che possono essere creditori comuni in relazione a medesime posizioni debitorie facenti capo a più membri della famiglia, creditori ricorrenti, ovvero creditori personali di più familiari ma per posizioni debitorie distinte, ovvero creditori esclusivi, cioè creditori personali di un singolo proponente - né su come vadano calcolate le maggioranze previste dall'art. 79 CCI e cioè facendo un unico calcolo che consideri l'insieme delle posizioni debitorie del nucleo familiare e la percentuale di incidenza di tutti i voti raccolti su questo insieme oppure procedendo ad un computo distinto per ciascuna massa passiva che partecipa al concordato familiare - la giurisprudenza di merito si è espressa a favore di quest'ultima opzione, asserendo che essa *“appare, in realtà, la più coerente con la regola sancita dall'art. 66, comma 3, CCI: se, infatti, la separazione tra attivo e passivo dei membri della famiglia sta sicuramente a significare che ciascuno di loro risponde con il proprio patrimonio dei debiti comuni e di quelli personali, ma non dei debiti altrui, dei quali siano esclusivi titolari altri familiari, nella valutazione del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 79 CCI appare allora più corretto, in mancanza di istruzioni specifiche rinvenibili, sia pure in via analogica, nel codice della crisi, mantenere distinte le masse passive e la rilevanza per ciascuna di queste del voto dei relativi creditori. In tal senso, sotto il vigore della previgente normativa speciale (legge n. 3 del 2012)”* (Tribunale di Taranto del 11/04/2024) e ancora: *“ritiene il*

Tribunale che per verificare il raggiungimento della percentuale dettata dalla norma da ultimo citata non si possa che fare riferimento al singolo debitore. La procedura familiare consente infatti di sottoporre al giudice unitariamente il sovraindebitamento dei soggetti che abbiano le condizioni previste dall'art. 7 bis legge n. 3 del 2012 ma non consente affatto di considerare unitariamente le masse attive e passive e dunque di effettuare una votazione unitaria senza distinzione per masse” (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 16 febbraio 2022);

rilevato che nella pronuncia da ultimo citata, è anche specificato che *“tale opzione ermeneutica non comporta tuttavia alcuna forma di invalidità per un eventuale voto unico (dissenso) espresso per tutto il piano e dunque cumulativamente e senza specificazione alcuna per tutti i debitori proponenti: in tale ipotesi, infatti, continuando a mantenere distinte le masse attive e passive, vi è la possibilità univoca comunque di imputare il voto di ciascun creditore esclusivo alla sola massa del proprio debitore e di ciascun creditore comune o ricorrente alle masse di tutti i propri debitori; stilato a monte l'elenco dei creditori comuni o ricorrenti e di quelli esclusivi, il voto indistinto va indirizzato sulla proposta o sulle proposte in cui quel soggetto è annoverato quale creditore, così come, in ipotesi di silenzio, i creditori comuni o ricorrenti inerti devono ritenersi consenzienti in tutte le relative proposte e quelli esclusivi silenti solo nella proposta del loro diretto debitore. Si badi bene: la separazione dei patrimoni e la pluralità di maggioranze da raggiungere in relazione a ciascun debitore non inficia però il carattere unitario della procedura familiare e delle sue sorti, sicché il progetto unitario di concordato intanto potrà essere omologato in quanto le maggioranze di legge siano raggiunte in relazione a tutte le masse e per ciascuno dei componenti della famiglia in concordato, non ritenendosi per contro ammissibile un'omologa parcellizzata riferita esclusivamente a quella parte di piano facente capo al debitore o ai debitori che abbiano raccolto per sé sufficienti voti favorevoli” (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 16 febbraio 2022);*

ritenuto che una differente interpretazione entrerebbe in contrasto logico con la previsione dell'art. 66, comma 1, CCI, ultimo periodo, il quale espressamente configura il concordato minore come l'unica procedura di composizione della crisi ad accesso familiare “misto”, ovvero cumulativamente da parte di consumatori e non consumatori stretti da un vincolo parentale: per cui è evidente quindi che la *vis attractiva* esercitata dalla qualifica imprenditoriale di un familiare sulle posizioni debitorie degli altri membri consumatori li stringa in un piano di concordato unitario, impedendo che le loro strade possano separarsi lungo il percorso di composizione della crisi e trovare esiti distinti;

ritenuto, per quanto precede che, non potendo essere raggiunta la maggioranza richiesta con riguardo alla massa del debitore Luciano Romani, il piano unitario proposto non possa essere omologato;

P.T.M.

Rigetta la domanda.

Si comunichi.

Pisa, 02/04/2026

Il giudice
dr.ssa Laura Pastacaldi